

Bird & Bird

Tax Focus su Accordi
Preventivi (APA)



Tax Focus su Accordi Preventivi (APA)

Gli Accordi Preventivi in materia di Prezzi di Trasferimento sono oramai una realtà ben conosciuta alle società italiane appartenenti a gruppi multinazionali, che hanno inteso (o intendono) concordare la corretta remunerazione delle transazioni infragruppo con l'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare verifiche, accertamenti e le lungaggini del contenzioso tributario e, quindi, a mitigare la conflittualità tra contribuente e l'amministrazione finanziaria.

L'attuale legislazione regola in dettaglio la procedura relativa agli accordi unilaterali, conclusi tra l'Agenzia delle Entrate e la società del gruppo presente in Italia ovvero il contribuente italiano. Qualora l'accordo coinvolga anche amministrazioni finanziarie di uno o più stati (così detti accordi bilaterali o multilaterali), la procedura seguita è quella prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (art. 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600).

La bozza della Legge di Bilancio approvata dal Governo il 18 novembre 2020 (che dovrà essere approvata dal Parlamento prima di fine anno) prevede alcune modifiche alla disciplina degli Accordi Preventivi (art. 196).

Disciplina Attuale

Attualmente vi è un disallineamento in merito alla data di efficacia degli accordi unilaterali rispetto a quelli bilaterali e multilaterali. In particolare:

- **Accordi unilaterali:** vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi. Il contribuente ha, tuttavia, la facoltà di far retroagire gli effetti dell'accordo all'esercizio fiscale in cui l'istanza è stata presentata a condizione che le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo non siano mutate;
- **Accordi bilaterali e multilaterali:** vincolano le parti a decorrere dai periodi d'imposta precedenti all'accordo, ma non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Nuova Disciplina

L'efficacia degli accordi unilaterali e bilaterali/multilaterali verrà allineata e potrà essere retroattiva, ossia si applicherà ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento (art. 43 del DPR n. 600 del 1973). In particolare:

- **Accordi unilaterali:** il contribuente avrà la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo e che non sia iniziata alcuna attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo;
- **Accordi bilaterali e multilaterali:** oltre alle condizioni poc'anzi menzionate, è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti acconsentano ad estendere l'accordo con riferimento alle annualità precedenti.

In entrambi i casi viene espressamente previsto che l'applicazione retroattiva dell'accordo preventivo potrà avvenire mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Se da un lato la normativa offre un chiarimento e allineamento in relazione alla data di efficacia degli accordi, consentendone la retroattività, dall'altra pone un importante limite, condizionandone l'efficacia al mancato inizio di ispezioni e verifiche. Sarà importante, pertanto, sollecitare l'Ufficio Accordi Internazionali affinché provveda ad un'accelerazione della conclusione della procedura, al fine di prevenire attività di verifica da parte degli Uffici competenti.

Spese del procedimento per accordi bilaterali e multilaterali

Attualmente al contribuente non viene richiesto di corrispondere alcun importo all'Agenzia delle Entrate per l'ammissione alla procedura. La Legge di Bilancio prevede una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale, mediante il pagamento di

una commissione che può variare da Euro 10.000 ad Euro 50.000 in funzione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante. Tali commissioni sono ridotte alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell'accordo preventivo.



Contatti

Giuliana Polacco

Senior Counsel

Tel: +39 02 3035 6000

giuliana.polacco@twobirds.com




Francesco Drago

Senior Associate

Tel: +39 02 3035 6000

francesco.drago@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.